



IL DIRETTORE GENERALE ALLA SANITÀ E
ALLE POLITICHE SOCIALI
TIZIANO CARRADORI

TIPO ANNO NUMERO

Dec / /

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2013. 0175926

del 12/07/2013



Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori di Distretto
Ai Direttori dei Dipartimenti di Cure Primarie
Ai Responsabili di Presidio Ospedaliero
Ai Referenti del Sistema Informativo della
specialistica ambulatoriale
Ai Referenti unici Tessera Sanitaria, cedolino
MMG, anagrafe assistiti
Ai Responsabili aziendali di informazione e
comunicazione

delle Aziende Sanitarie
della Regione Emilia-Romagna

e p.c. AIOP
ANISAP

Circolare n. *11*

Oggetto: Indicazioni operative sulla durata attestati di esenzione per patologie croniche ed invalidanti: D.M. 23 novembre 2012.

Al fine di approfondire il tema riguardante l'applicazione del D.M. di cui all'oggetto, si è ritenuto opportuno di avvalersi di un gruppo tecnico, costituito da professionisti di diversi Servizi della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, coordinato dal Dott. Antonio Brambilla.

Dall'analisi della situazione è emersa la necessità di elaborare un provvedimento finalizzato a fornire alle Aziende sanitarie ed ai Medici prescrittori le indicazioni riguardanti le nuove modalità operative relative agli attestati di esenzione, così come previsto dal Decreto del Ministero della Salute 23 novembre 2012.

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

tel 051.527.7161-7162
fax 051.527.7056

dgsan@regione.emilia-romagna.it
PEC: dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it


ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP							Fasc.	2013	

In particolare è stato necessario, pur rimanendo in vigore il DM 329/99 e ss.mm. e la Circolare ministeriale n. 13/2001, applicare nella regione Emilia-Romagna quanto disposto nell'articolato del D.M. di cui all'oggetto in cui vengono definiti:

- il periodo di validità dell'attestato di esenzione in illimitato, con limite temporale, a seconda delle patologie;
- le modalità di rinnovo degli attestati di esenzione già in possesso degli aventi diritto, precisando che, in quest'ultimo caso, viene fissato il periodo minimo di validità dell'attestato;
- l'applicazione nelle Regioni, che devono individuare la procedura per acquisire le informazioni relative all'esecuzione della procedura interventistica che condiziona la durata di validità dell'attestato, ai fini dell'aggiornamento degli archivi.

Alla luce di quanto sopra si inviano le indicazioni regionali operative, così elaborate dal citato gruppo di lavoro.

Distinti saluti.

Tiziano Carradori


SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE, MEDICINA GENERALE, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI SANITARI IL RESPONSABILE ANTONIO BRAMBILLA	SERVIZIO PRESIDI OSPEDALIERI IL RESPONSABILE EUGENIO DI RUSCIO	SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO SANITÀ E POLITICHE SOCIALI IL RESPONSABILE ELEONORA VERDINI	SERVIZIO INNOVAZIONE E SVILUPPO ICT E TECNOLOGIE SANITARIE IL RESPONSABILE ANNA DARCHINI
---	---	---	---

DISCIPLINARE TECNICO

Applicazione Decreto Ministero della Salute 23 novembre 2012: indicazioni regionali in merito alla definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del D.M. 28 maggio 1999, n. 329.

I presupposti normativi

L'articolo 4, comma 4-bis del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, ha previsto che, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, è definito, con Decreto del Ministro della Salute, previo Accordo con la Conferenza Stato-Regioni, il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche.

Nella seduta del 25 ottobre 2012, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ha sancito l'Accordo sulla definizione dei tempi minimi di validità dell'attestato di esenzione per patologia cronica ed invalidante, ai sensi dell'art. 4, comma 4-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Con il sopra citato Accordo, per l'individuazione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione, è stato convenuto di tener conto, ove possibile, delle caratteristiche, delle possibilità di miglioramento, della durata del trattamento e dei

tempi di follow up delle specifiche forme morbose incluse nella definizione di malattia e individuate dal secondo gruppo di cifre del codice identificativo, attribuito in base alla classificazione internazionale delle malattie «Internazional Classification of Diseases - IX - Clinical Modification (ICD-9-CM)».

Nello stesso Accordo è stato convenuto, altresì, di differenziare il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione in relazione al trattamento terapeutico effettivamente eseguito, che abbia significativamente modificato l'evoluzione della malattia o ne abbia determinato la risoluzione.

In data 23 novembre 2012 è stato emanato il Decreto Ministero della Salute 23 novembre 2012 "Indicazioni regionali in merito alla definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del D.M. 28 maggio 1999, n. 329", pubblicato sulla G.U. Serie Generale, n. 33 del 8 febbraio 2013 (**All. 1**).

Il Ministero della Salute ha, inoltre, elaborato indicazioni per l'applicazione della norma (**All. 2**).

Aspetti di carattere generale

Il sopracitato D.M. 23 novembre 2012 non interviene sulla individuazione delle malattie croniche ed invalidanti, per le quali restano in vigore, nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), il decreto del Ministro della Sanità 28 maggio 1999, n. 329 e ss.mm. e la Circolare ministeriale n. 13/2001, ma sulla durata della validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.

Nell'articolato del D.M. vengono definiti, in particolare:

- il periodo di validità dell'attestato di esenzione in illimitato, con limite temporale, a seconda delle patologie;
- le modalità di rinnovo degli attestati di esenzione già in possesso degli aventi diritto, precisando che, in quest'ultimo caso, viene fissato il periodo minimo di validità dell'attestato;
- l'applicazione nelle Regioni, che devono individuare la procedura per acquisire le informazioni relative all'esecuzione della procedura interventistica che condiziona la durata di validità dell'attestato, ai fini dell'aggiornamento degli archivi.

Indicazioni procedurali regionali

Di seguito sono riportati gli ambiti e le modalità di applicazione del D.M. 23 novembre 2012 nella Regione Emilia-Romagna.

Validità dell'attestato

- a) Nell'**Allegato A** vengono riportate le malattie e le condizioni (D.M. 329/1999 e ss.mm.) per le quali il D.M. 23 novembre 2012 ha fissato l'attestato con validità temporale illimitata.
- b) Nell'**Allegato B** vengono riportate le malattie e le condizioni (D.M. 329/1999 e ss.mm.) per le quali il D.M. 23 novembre 2012 ha fissato l'attestato con validità temporale limitata.
- c) Nell'**Allegato C**, per i "Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto (codice 048)", relativamente alla validità temporale dell'attestato di esenzione, si continua ad applicare quanto già previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 13/2001, che in merito al termine di validità dell'attestato per tale condizione, prevede quanto segue:
- cinque anni dalla data di prima diagnosi della patologia neoplastica. Alla scadenza di tale periodo gli uffici dello Sportello Unico Distrettuale potranno rinnovare tale attestato sulla base della certificazione, attestante la necessità di ulteriore monitoraggio clinico e/o di ulteriori esami strumentali o di laboratorio per il follow up, rilasciata dalle strutture che hanno in cura il soggetto, già individuate dalla Circolare ministeriale n. 13/2001, di seguito elencate:
 - le Aziende USL;
 - le Aziende Ospedaliere, compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato assimilati alle Aziende ospedaliere ai sensi dell'art.1 comma 3, del D.Lgs. n. 269/1993;
 - gli Enti di ricerca di cui all'art. 40 della legge n. 833/1978;
 - gli Istituti di ricovero ecclesiastici classificati di cui all'art. 41, l. n. 833/1978;
 - gli Istituti di ricovero ecclesiastici non classificati e le Istituzioni a carattere privato, riconosciuti presidi delle aziende sanitarie locali ai sensi dell'art. 43, comma 2, legge n.833/1978;
 - le Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea.Sono, altresì, valide ai fini del riconoscimento dell'esenzione:
 - le certificazioni rilasciate da commissioni mediche degli ospedali militari;
 - la copia della cartella clinica rilasciata dalle strutture di cui sopra;
 - la copia del verbale redatto ai fini del riconoscimento di invalidità;
 - la copia della cartella clinica rilasciata da Istituti di ricovero accreditati e operanti nell'ambito del SSN.
 - dieci anni dalla data di prima diagnosi della patologia neoplastica. Oltre il decimo anno l'esenzione viene eventualmente confermata previa certificazione

da parte della struttura oncologica di riferimento;

3. durata illimitata in relazione a criteri clinici riguardanti la specifica patologia, la particolare forma clinica e la rispondenza alla terapia.

In proposito viene assunto come indirizzo il suggerimento operativo del Ministero della Salute, contenuto nelle indicazioni per l'applicazione della norma (All. 2), che definisce per le **patologie con l'attestato di esenzione limitato nel tempo**, quanto segue:

“Al fine di evitare al cittadino eventuali disagi economici, sarà opportuno che la visita specialistica, finalizzata al rilascio della certificazione per il rinnovo dell'attestato di esenzione, sia eseguita entro il periodo di validità dell'esenzione stessa, in modo che la prestazione, considerata quale “visita di controllo” (cod. 89.01), non venga assoggettata al pagamento della quota di partecipazione. I prescrittori cureranno i tempi di esecuzione di tale prestazione facendola coincidere con una delle visite di follow up clinico, in modo da prevenire la moltiplicazione degli accessi alle strutture sanitarie.

Nel corso della visita potrà essere effettuata una vera e propria rivalutazione clinica e prognostica del paziente che potrà avere i seguenti esiti:

- a) la riscontrata guarigione clinica;***
- b) il rinnovo della certificazione, se la patologia è ancora presente;***
- c) il rilascio di certificazione per altra patologia cronica e invalidante, eventualmente riscontrata, se prevista nell'elenco allegato al dm 329/99 e succ.mod.***

Le AUSL, comunque, adotteranno tutte le modalità organizzative atte ad evitare qualsiasi disagio economico che possa ricadere sui pazienti.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) le Aziende sanitarie di residenza rilasceranno agli aventi diritto nuovi attestati con validità non inferiore a quella fissata dal decreto in oggetto”.

d) Nell'**Allegato D** vengono riportate le malattie (D.M. 329/1999 e ss.mm.) suscettibili di risoluzione:

- se non viene eseguito alcun intervento, la durata dell'attestato di esenzione rimane illimitata
- se viene eseguito l'intervento correttivo, l'assistito potrà usufruire delle prestazioni in esenzione nei 3 mesi successivi all' intervento.

La Regione Emilia-Romagna, per le patologie per le quali il D.M. 23 novembre 2012 indica la durata minima *“illimitata (ovvero fino a 3 mesi dall’eventuale intervento)”* e fino a eventuali nuove disposizioni, dispone che:

- sarà rilasciata dall’Azienda USL territorialmente competente una tessera/attestazione cartacea, per la patologia in questione, che abbia validità illimitata con la seguente dicitura *“durata illimitata ovvero fino a 3 mesi dall’eventuale intervento”*;
- sarà responsabilità del soggetto interessato provvedere alla tempestiva comunicazione all’Azienda USL territorialmente competente dell’avvenuto intervento a carattere risolutivo (documentazione/certificazione sanitaria), in quanto ciò determina la decadenza del diritto all’esenzione.

In proposito, le Aziende USL riporteranno nella tessera/attestazione cartacea anche la dicitura *“E’ responsabilità del soggetto interessato provvedere alla tempestiva comunicazione all’Azienda USL dell’avvenuto intervento a carattere risolutivo tramite documentazione/certificazione sanitaria”*.

Inoltre, per le patologie per le quali è stato eseguito un intervento chirurgico, viene assunto come indirizzo il suggerimento operativo del Ministero della Salute, di cui alle indicazioni per l’applicazione della norma (All. 2):

“Al termine dei 3 mesi il medico curante (MMG, PLS o specialista) non potrà prescrivere ulteriori prestazioni in esenzione.

L’assistito potrà però rivolgersi allo specialista al fine di ottenere:

- ***il rilascio di una certificazione per la stessa patologia qualora lo specialista verifichi che l’intervento non ha determinato la completa guarigione clinica (esempi: interventi di cardiocirurgia in età pediatrica che per la risoluzione del difetto necessitano di più interventi correttivi effettuati in tempi successivi; recidiva di aneurisma aortico che necessiti di ulteriori procedure ecc.; intervento di sostituzione valvolare che successivamente necessiti di ulteriore sostituzione valvolare); in questo caso l’assistito potrà chiedere alla AUSL il rilascio di un nuovo attestato che potrà avere durata illimitata ovvero valere per i tre mesi successivi ad un nuovo intervento correttivo;***
- ***il rilascio di una certificazione per un’altra patologia cronica e invalidante, eventualmente riscontrata, se prevista nell’elenco allegato al dm 329/99 e succ. mod. (ad esempio intervento di sostituzione valvolare a cui residua una insufficienza cardiaca in classe III o IV N.Y.H.A.); in questo caso, la Asl rilascerà un nuovo attestato, di durata uguale a quella prevista dal decreto per la specifica patologia”***.

Per quanto riguarda i controlli delle attestazioni di esenzione, le Aziende USL procederanno con le modalità già in uso. Per quanto riguarda le tessere/attestazioni cartacee con validità fino a 3 mesi dall'eventuale intervento, le Aziende USL provvederanno periodicamente, con cadenza almeno annuale, tenendo conto della tempistica relativa ai flussi della mobilità passiva interregionale, a verificare la sussistenza del diritto all'esenzione, anche facendo riferimento per le specifiche diagnosi agli interventi chirurgici codificati nella SDO.

Modalità generali di rilascio/rinnovo degli attestati

Si conviene con le precisazioni fornite dal Ministero della Salute sulle indicazioni per l'applicazione della norma (All. 2):

- ***“Le Aziende sanitarie locali rilasceranno i nuovi attestati, con validità non inferiore a quella fissata dal decreto, “in occasione del rinnovo degli attestati già in possesso degli aventi diritto”. Ciò significa che le Asl non sono tenute a revocare gli attestati che hanno durata diversa da quella fissata nel decreto, prima della loro scadenza.***

L'individuazione di una durata limitata dell'attestato di esenzione non preclude naturalmente il diritto dell'assistito all'eventuale rilascio di un nuovo attestato, nel caso in cui, alla scadenza, persista la condizione di malattia”.

Al fine di assicurare omogeneità nei comportamenti su tutto il territorio regionale, il rilascio degli attestati, ai sensi del DM 23 novembre 2012, troverà applicazione a decorrere dal **30 luglio 2013**.

Inoltre, per le patologie con validità illimitata dell'attestato di esenzione:

“Per i nuovi esenti verrà rilasciato l'attestato con validità illimitata secondo quanto previsto dal Decreto.

Per i soggetti già esenti, tenuto conto delle indicazioni fornite a suo tempo nella Circolare regionale n. 14 del 3 agosto 1999:

- a) qualora l'attestato di esenzione non prevede alcuna scadenza i pazienti manterranno il loro attestato con validità illimitata;***
- b) qualora l'attestato di esenzione prevede una scadenza definita, lo stesso potrà essere rinnovato con validità illimitata”.***

Iniziative di comunicazione/informazione

Le Aziende USL provvedono a comunicare ai Medici prescrittori i contenuti della presente Circolare in applicazione del D.M. 23 novembre 2012.

Le Aziende Sanitarie devono, inoltre, procedere ad individuare modalità e strumenti di comunicazione nei confronti dei cittadini, delle Associazioni di tutela dei malati e dei diversi attori del sistema in ambito territoriale.